



COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA CA2 EDOLO

Via C. Battisti, 44
25048 Edolo (BS)
Codice Fiscale: 99 003 260 173

REGOLAMENTO CACCIA AL CAPRIOLO STAGIONE VENATORIA 2026/2027

Approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio CA2 in data 19/02/2026

Art. 1 – Forma di prelievo

Nel **Comprensorio Alpino di Caccia CA2 Edolo**, per la **stagione venatoria 2026/2027**, la **caccia al capriolo** è consentita **esclusivamente nella forma della caccia di selezione**, come **integrazione alla caccia di selezione al camoscio o al cervo**, nel rispetto dei **tempi e delle modalità** stabiliti dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. XXXX del XX/XX/2026**.

L'esercizio della **caccia di selezione al capriolo nel Comprensorio Alpino CA2** avviene in conformità alle **disposizioni del presente regolamento** e nel rispetto del relativo **piano di prelievo**; pertanto, i **cacciatori** che **presentano istanza di ammissione** dichiarano di **accettare integralmente** e di **impegnarsi a osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento**.

I cacciatori in possesso della qualifica di cacciatore esperto conseguita da almeno sei anni possono cacciare in solitaria, mentre quelli con anzianità inferiore devono essere obbligatoriamente assistiti da un accompagnatore abilitato.

Art. 2 – Ammissione al prelievo

Sono **ammessi alla caccia di selezione al capriolo nel Comprensorio Alpino CA2** i **cacciatori** che **soddisfano i seguenti requisiti**:

- Aver conseguito la **qualifica di cacciatore esperto** abilitato al **prelievo specifico del capriolo** entro il **31 luglio dell'anno in corso**;
- Essere in regola con il **versamento della quota annuale** prevista per la forma di caccia prescelta entro il **31 marzo dell'anno in corso**;
- Aver partecipato, **nell'anno in corso**, ad almeno **due uscite di censimento al capriolo** organizzate dal **Comprensorio Alpino di Caccia CA2**.

Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti sopra indicati comporta l'esclusione dal prelievo.

Art. 3 – Tempi di prelievo

Il **prelievo selettivo del capriolo** nel territorio del **Comprensorio Alpino CA2** è consentito **esclusivamente nei periodi** stabiliti dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. XXXX del XX/XX/2026**:

dal XX settembre 2026 al XX ottobre 2026

Entro i **limiti temporali** sopra indicati, la caccia viene **immediatamente chiusa**, per ciascuna **classe di sesso ed età**, al raggiungimento del **numero massimo di capi** previsto dal **piano di prelievo**.

Eventuali **sospensioni, modifiche o chiusure anticipate** del periodo di prelievo, disposte dall'**Autorità competente** per motivi **gestionali, sanitari o di sicurezza**, saranno **tempestivamente comunicate** agli interessati e diverranno **immediatamente vincolanti**.

Art. 4 – Norme di prelievo

Durante l'esercizio della caccia di selezione al capriolo è **fatto assoluto divieto di cacciare altri ungulati** (camoscio e cervo), ad **eccezione del cinghiale**, **secondo quanto previsto dall'art. 6.**

Ogni cacciatore **deve denunciare l'uscita venatoria entro e non oltre le ore 5:00 antimeridiane** del giorno di caccia, indicando il **nominativo dell'accompagnatore** se necessario, tramite l'apposita **sezione presente sul sito web** ufficiale del Comprensorio Alpino di Caccia CA2.

Il cacciatore può denunciare l'uscita venatoria pomeridiana o **modificare** la zona di caccia prescelta effettuando una **nuova denuncia di uscita venatoria entro le ore 14:00** del giorno di caccia. Dal momento in cui viene **effettuata regolarmente la denuncia di uscita venatoria**, si potrà **esercitare la caccia nella zona prescelta**.

È in ogni caso vietato optare per altre forme di caccia (camoscio o cervo).

La mancata denuncia dell'uscita venatoria nei termini e nei modi previsti preclude al cacciatore l'esercizio dell'attività venatoria per la giornata di caccia interessata.

Sul luogo di caccia, **appena abbattuto il capo**, il cacciatore è tenuto ad **apporre al garretto posteriore dell'animale l'apposita fascetta datario**, debitamente incisa e ben sigillata. Contestualmente, deve **annotare l'abbattimento sul Tesserino Venatorio Regionale e sul Tesserino Aggiuntivo** del Comprensorio Alpino CA2, nonché **comunicare le coordinate geografiche del prelievo** al Corpo di Vigilanza Provinciale.

In caso di abbattimento errato, devono essere seguite tutte le procedure sopra indicate, compilato il modulo di autodenuncia e informati il Corpo di Vigilanza Provinciale e un responsabile del Comprensorio Alpino CA2.

In caso di eventuali **controversie**, la **valutazione del capo** abbattuto viene affidata a una **commissione appositamente costituita** dal Comprensorio Alpino CA2.

L'animale abbattuto deve essere accuratamente eviscerato prima di essere trasportato al Centro di Sosta. È vietato asportare organi genitali, mammelle o eventuali trofei.

L'ungulato abbattuto, anche in caso di errato abbattimento, deve essere consegnato al Centro di Sosta del Comprensorio Alpino CA2, presso la Macelleria Aresu in via G. Treboldi 184 a Edolo, per le misurazioni biometriche e i controlli sanitari.

Il capo prelevato e depositato presso il Centro di Sosta, Macelleria Aresu, deve rimanere a **disposizione** del Corpo di Polizia Provinciale e del rilevatore biometrico incaricato dal Comprensorio Alpino CA2 **fino alle ore 19:00 del giorno successivo al prelievo**; dopo tale orario, la carcassa può essere ritirata dal cacciatore.

Art. 5 – Gestione del prelievo del capriolo

Il cacciatore nella stessa giornata di caccia può abbattere un solo capo di ungulato, fatta eccezione per il cinghiale, secondo quanto previsto dall'art. 6.

La **caccia di selezione al capriolo** si svolge secondo un sistema di **turnazione** tra i **cacciatori** che hanno presentato regolare richiesta, con **assegnazione nominale del capo** mediante **estrazione casuale**, al fine di garantire pari opportunità di accesso al prelievo.

I cacciatori che hanno abbattuto un capo di capriolo nella stagione venatoria precedente possono partecipare esclusivamente a un'eventuale seconda estrazione, qualora fosse necessaria.

I **capi assegnati** sono determinati in base al piano di prelievo stabilito dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. XXXX del XX/XX/2026**.

A seguito dell'**estrazione degli aventi diritto**, viene stilato un **calendario relativo al periodo autorizzato**, nel quale a ciascun cacciatore estratto è **assegnato un capo di capriolo** e sono attribuite **due giornate consecutive di caccia**, durante le quali è consentito esercitare l'**attività venatoria esclusivamente per il capo assegnato**.

Il cacciatore può rinunciare alle giornate di caccia a lui assegnate; le giornate di caccia non accettate vengono quindi riassegnate al cacciatore successivo in calendario, secondo l'ordine stabilito dall'estrazione, garantendo la regolare prosecuzione del procedimento di assegnazione.

Qualora il capo di capriolo non venga abbattuto durante le giornate assegnate, il turno si considera concluso e si passa al cacciatore successivo in calendario.

Al momento dell'abbattimento del capo di capriolo, il relativo prelievo si considera chiuso e tutti gli altri cacciatori previsti in calendario non possono più effettuare uscite per la medesima classe di capriolo, garantendo il rispetto del numero massimo di prelievi stabilito dal piano.

Nel caso dell'abbattimento del capriolo, al cacciatore è consentito l'ulteriore prelievo di un massimo di due capi di cervo oppure di camoscio, nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi regolamenti.

L'abbattimento del capo di capriolo assegnato rientra nel computo complessivo dei capi di ungulato prelevabili nel corso della stagione venatoria, fissato in un numero massimo di tre capi.

Art. 6 – Norma speciale per il prelievo del cinghiale

Durante l'esercizio della caccia di selezione al capriolo, il cacciatore in possesso della qualifica di esperto per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale, è autorizzato a praticare la caccia di selezione al cinghiale, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il prelievo del cinghiale in selezione è consentito al cacciatore abilitato per le due giornate consecutive previste per la caccia di selezione al capriolo.

Il cinghiale abbattuto resta nella disponibilità del cacciatore, il quale, non appena abbattuto il capo, deve ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente regolamento. Inoltre, il cacciatore deve conferire all'IZS di Brescia, tramite ATS Breno, 60 grammi di muscolo (pilastri del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella spp.* e una provetta contenente 10 ml di sangue per gli esami sierologici, accompagnando i campioni con l'apposito modulo.

Qualora, nella stessa giornata di caccia, il cacciatore di selezione abbatta più di un cinghiale senza essere in possesso della seconda fascetta datario, dopo aver applicato la prima fascetta è tenuto a informare immediatamente il Servizio di Polizia Provinciale e un responsabile del Comprensorio Alpino CA2.

Art. 7 – Mezzi consentiti

Nella caccia di selezione al capriolo e agli ungulati in genere è fatto assoluto divieto di utilizzare cani, fatta eccezione per il cane da traccia, il cui impiego è consentito esclusivamente per il recupero del capo ferito.

Il prelievo selettivo è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo del fucile a canna rigata, preferibilmente dotato di ottica di mira, nei calibri e con le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente e dal Calendario Venatorio Regionale.

La distanza di tiro deve essere congrua e rispettare l'etica venatoria, con l'obiettivo di garantire un abbattimento rapido dell'animale ed evitare il rischio di ferimento. A tal proposito, le linee guida indicano una distanza massima di tiro di circa 400 metri.

L'utilizzo di carabine equipaggiate con ottiche termiche o con intensificatori luminosi a infrarossi è consentito esclusivamente per l'abbattimento del cinghiale nell'ambito del prelievo selettivo da postazione fissa. È fatto divieto di impiegare tali dispositivi per qualsiasi altra forma

di caccia e in particolare, per la caccia di selezione ad altri ungulati (camoscio, capriolo, cervo); ogni utilizzo difforme costituisce reato ed è punito ai sensi di legge.

Durante l'esercizio dell'attività venatoria in selezione restano ferme e pienamente applicabili tutte le prescrizioni di cui all'art. 21, commi e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che vietano l'esercizio venatorio a distanze inferiori a 50 m dalle strade, nonché lo sparo in direzione di immobili e vie di comunicazione.

Art. 8 – Attività di recupero degli ungulati feriti

È fatto **obbligo** al cacciatore e all'accompagnatore di provvedere, qualora si renda necessario, al **recupero del capo ferito esclusivamente** mediante l'intervento del **conduttore e del cane da traccia** iscritti nel relativo Albo Provinciale e messi a disposizione dal Comprensorio Alpino CA2.

A tal fine, deve essere data **immediata comunicazione** al **Corpo di Polizia Provinciale** territorialmente competente e al **Responsabile del Servizio Recupero Ungulati**, il quale avvierà le procedure previste, provvedendo contestualmente ad avvisare il conduttore incaricato, ai sensi *dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 17 luglio 2019 – Attività di recupero degli ungulati feriti.*

Art. 9 – Doveri del cacciatore

Ad ogni cacciatore è fatto obbligo di:

- **conoscere e rispettare integralmente le disposizioni del presente regolamento;**
 - indossare un **capo di abbigliamento ad alta visibilità** come previsto dalla normativa;
 - partecipare ai **censimenti annuali al capriolo** per un **minimo di due uscite**;
 - informarsi preventivamente sulla **disponibilità dei capi da abbattere**, consultando i **piani di abbattimento** attraverso i supporti informativi messi a disposizione dal Comprensorio CA2;
 - **comunicare tempestivamente** al Corpo di Polizia Provinciale le **coordinate geografiche** del luogo di abbattimento del capo;
 - **depositare il capo** abbattuto presso il **Centro di Sosta**, **secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4;**
 - partecipare alle eventuali **iniziative organizzate dal Comitato di Gestione Tecnica del Comprensorio CA2**;
 - **presentare il trofeo** di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, debitamente **pulito e sbiancato o imbalsamato e su apposito supporto**, corredato dai rispettivi sigilli (fascette), ai fini dell'esposizione e della valutazione nell'ambito della **mostra annuale dei trofei**.
-

Art. 10 – Obblighi dell'accompagnatore

Ad ogni accompagnatore è fatto obbligo di:

- **accompagnare un solo cacciatore per ciascuna giornata di caccia;**
- **non esercitare alcuna forma di caccia nella giornata in cui presta assistenza;**
- **assistere il cacciatore** durante l'esercizio dell'attività venatoria, vigilando sul **corretto svolgimento** della stessa nel **rispetto delle disposizioni** del presente regolamento;
- informarsi preventivamente sulla **disponibilità dei capi da abbattere** e verificare che il cacciatore abbia regolarmente provveduto alla **denuncia dell'uscita venatoria**;
- mantenere un **costante e diretto contatto con il cacciatore** per tutta la durata dell'attività venatoria;

- in caso di **errore di abbattimento**, controllare che il capo abbattuto venga immediatamente **annotato sui tesserini venatori**, che venga **regolarmente apposto il sigillo inamovibile** e che vengano, nel più breve tempo possibile, **informati il Corpo di Polizia Provinciale e gli incaricati del Comprensorio Alpino CA2**.

Art. 11 – Provvedimenti disciplinari

Fatte salve le **sanzioni previste dalle leggi vigenti** e l'applicazione dell'*art. 51 della Legge Regionale n. 26/1993*, la **violazione delle disposizioni** del presente **regolamento** può comportare l'adozione di **provvedimenti disciplinari** da parte del **Comprensorio Alpino CA2**, in attuazione di quanto previsto dal relativo **Statuto**. Tra tali provvedimenti rientra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la **sospensione del tesserino aggiuntivo, nelle modalità e nella misura che saranno deliberate dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2**.

Il **mancato rispetto** di quanto previsto dall'**art. 9** del presente **regolamento**, relativo alla **mancata consegna del trofeo** per l'esposizione nella **mostra annuale**, comporta la seguente penalità: **esclusione del cacciatore dal prelievo del capriolo nella stagione venatoria successiva**.

La **mancata partecipazione** ad almeno **due censimenti** organizzati dal Comprensorio Alpino CA2, come previsto dall'**art. 9** del presente **regolamento**, comporta la seguente penalità: **esclusione del cacciatore dal prelievo del capriolo per la stagione venatoria in corso**.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2, avvenuta in data 19/02/2026.

Il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni che si rendano necessarie o opportune, al fine di garantirne la piena conformità al quadro normativo vigente in materia di attività venatoria, nonché in relazione a sopravvenute cause di forza maggiore che risultino incompatibili con gli intenti e le finalità precedentemente descritti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività venatoria; il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti disciplinari, qualora se ne ravvisi la necessità.

NUMERI UTILI:

Corpo di Polizia Provinciale – Cominini Gianluca

Cell. 335 5414409

Responsabile Servizio Recupero Ungulati - Gregorini Gian Paolo

Cell. 327 7781267